DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI MEDICINALI

Art. 11

Limiti e modalità di raccolta e di cessione di materiali biologici a fini produttivi e di ricerca

Sono vietate la raccolta e la cessione, per il successivo impiego a fini produttivi, di placenta, urine e altri materiali biologici, al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il divieto ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al sangue e ai suoi componenti e derivati, per i quali resta confermata la disciplina vigente. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, possono essere, altresi', stabilite le condizioni per la raccolta e cessione a fini di ricerca dei materiali di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 27 maggio 1996, non più in vigore dal 27 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali
Estremi	Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sperimentazione-e-utilizzazione-1996/art-11-limiti-e-modalita-di-raccolta-e-di-cessione-di-materiali-biologici-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it